

03 332-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3444/2023
VINCENZO SIANI		CC - 09/11/2023
TERESA LIUNI	- Relatrice -	R.G.N. 20318/2023
DANIELE CAPPUCCIO		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████

avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO

udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;

lette le conclusioni della Procuratrice generale, VALENTINA MANUALI, la quale
ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/2/2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza avanzata da [REDACTED] di differimento facoltativo della pena per grave infermità ex art. 147 n. 2 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. L'istante - condannato alla pena di otto anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 56-600 *ter*, 600 *sexies* e 609 *quater* cod. pen. - è affetto da ipertensione arteriosa con impianto di *pacemaker* nel luglio 2022, ed iperuricemia; è seguito all'interno dell'istituto di detenzione e mediante visite in luoghi esterni di cura; è in attesa di ricovero per prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico per sospetta fibrosi polmonare, nonché di ecografia renale per monitoraggio.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le condizioni di salute del [REDACTED] accertate dal sanitario della struttura penitenziaria, come da relazione del 23/1/2023, non integrano allo stato gli estremi di gravità tali da comportare l'incompatibilità con il regime carcerario, in quanto le esigenze diagnostiche e terapeutiche del condannato sono gestibili in regime detentivo, mediante costanti contatti con i presidi sanitari territoriali ai sensi dell'art. 11 O.P.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [REDACTED] deducendo vizio di motivazione sui seguenti profili.

2.1. Vi è mancanza di motivazione in ordine alla rappresentata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 bis, comma 1 *quater*, Ord. Pen.

Infatti, nell'istanza si era dedotto che [REDACTED] ultraottantenne detenuto da oltre due anni, aveva dato prova di resipiscenza e collaborazione con la struttura penitenziaria, così integrando i presupposti di cui all'art. 47 ter O.P.

Il riferimento alle condizioni di salute era un ulteriore profilo dell'istanza, ma sul punto specifico della concedibilità dei benefici ai sensi dell'art. 47 ter O.P. l'ordinanza non ha reso alcuna motivazione.

2.2. Nel secondo motivo si denuncia carenza di motivazione, con specifico riguardo alle condizioni di salute dell'istante, che sono state ritenute compatibili con la detenzione carceraria facendo esclusivo riferimento alla relazione sanitaria del medico dell'istituto penitenziario, e senza avere disposto gli accertamenti medici necessari, se del caso nominando un perito. Nella specie, si è trascurato che [REDACTED] era stato recentemente ricoverato d'urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico, e la motivazione dell'ordinanza reiettiva è tacciata di mera apparenza, poiché - pur dando atto delle patologie del ricorrente - si è limitata ad affermare la compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione carceraria.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Va premesso che l'ordinanza impugnata si è pienamente confrontata con i contenuti dell'istanza del detenuto e con i presupposti applicativi delle disposizioni dell'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. e dell'art. 47, comma 1-ter O.P., ritenuti nella specie insussistenti sulla scorta di un giudizio tipicamente di fatto che non è sindacabile da questa Corte di legittimità, in quanto sorretto da un adeguato e coerente percorso argomentativo.

1.2. In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); tuttavia, in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947 del 30/3/2004, Vastante, Rv. 228289; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Pg c. Furnari, Rv. 280352): anche su tale punto è necessaria una specifica valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza.

1.3. La valutazione negativa, alla quale è giunta l'impugnata ordinanza, non è censurabile in questa sede, avendo assunto la relativa determinazione in coerenza con quanto richiede la giurisprudenza di legittimità, sia sotto il profilo della compiuta valutazione delle condizioni di salute dell'istante in rapporto alle potenzialità di cura offerte dal carcere in cui questi è ristretto, integrate dall'eventuale ricorso a ricoveri in strutture sanitarie esterne ai sensi dell'art. 11 O.P., sia con riguardo al profilo del bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza della collettività, evidenziando la cospicua



pericolosità sociale del [REDACTED] detenuto in espiazione di una condanna per gravi delitti di natura sessuale.

Né può addebitarsi al Tribunale di sorveglianza il mancato espletamento di ulteriori accertamenti medici nelle forme della perizia, avendo compiutamente vagliato la recente documentazione clinica dalla quale emergeva un quadro sanitario ritenuto univocamente concludente nel senso della compatibilità delle condizioni attuali di salute del ricorrente con lo stato detentivo. Invero, deve affermarsi che il giudizio del Tribunale di sorveglianza va valutato alla stregua delle evidenze disponibili all'atto della decisione, e, del resto, rimane integra l'iniziativa di sollecitare una revisione delle condizioni di salute del condannato in caso di novità accertate in sede sanitaria, non trovando preclusioni in precedenti pronunce di rigetto.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il giorno 9 novembre 2023

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni


Il Presidente

Monica Boni


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Deposita in Corte il giorno oggi

Roma il 26 GEN 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Monica Boni
